

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 5

## RISOLUZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

*approvata il 4 maggio 2005*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE DECISIONI DI CONFISCA**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**con allegato parere della 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Politiche dell'Unione europea)**

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 2005

## INDICE

Risoluzione approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . .	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca . . . . .	»	9

ONOREVOLI SENATORI. -

La Commissione giustizia del Senato, premesso che:

- lo schema di decisione quadro relativa al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

- lo schema di decisione quadro in esame non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

- le garanzie e i limiti accennati, pur apparendo assolutamente necessari ed opportuni, potrebbero essere ritenuti non corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

- il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzio-

nale - come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) - e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

- indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giudice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

– il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento interpretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'extradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e di valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni, sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa proprio per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-bis dell'articolo 733 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

– con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio

di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 5 dello schema di decisione quadro, che peraltro corrisponde a quella contenuta in altri atti normativi dell'Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, potrebbe non corrispondere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

– inoltre, sembrerebbe opportuno, al di fuori dei casi in cui potrà essere consentita in condizioni di reciprocità e in virtù di specifici accordi internazionali (sul modello di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, che ha recepito la predetta decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo) la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie, che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-bis del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

– va altresì richiamata con forza l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, si persegua l'obiettivo di veder riconosciuta anche negli altri Paesi dell'Unione l'efficacia dei provvedimenti di confisca adottati ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei provvedimenti di confisca configurati come misure di prevenzione dalla vi-

gente normativa, dovendosi al riguardo evidenziare la straordinaria utilità dimostrata in concreto da questi strumenti nell'attività di contrasto della criminalità organizzata;

– infine, in linea generale, l'adozione di forme rafforzate di cooperazione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello di tipo estradizionale o rogatorio, limitando in particolare l'intervento dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusivamente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l'altro, un livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e processuale vigente nei Paesi membri dell'Unione europea ben lontano da quello attualmente esistente,

impegna il Governo:

A) ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

– che in ogni caso sia riservata al legislatore italiano in sede di attuazione della decisione quadro la possibilità di adottare una disciplina conforme all'esigenza di garantire il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato;

– che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. A tal fine sarà indispensabile, più specificamente, che, in sede di recepimento della decisione quadro, sia previsto che l'esecuzione della decisione di confisca sia subordinata ad una fase di previa delibazione sommaria – da strutturarsi sul modello procedurale delineato nell'articolo 735 del codice di procedura penale – nell'ambito della quale il riconoscimento della decisione di confisca dovrà presupporre quantomeno l'accertamento dei requisiti indicati nelle lettere *b*), *f*) e *g*) del comma 1 e nel comma 1-bis del-

l'articolo 733 del codice di procedura penale, ferma restando la necessità dell'accertamento degli ulteriori presupposti già richiesti dallo schema di decisione quadro e ricordati nelle premesse (si tratta in particolare dei requisiti corrispondenti alle lettere *c*) e *d*) del citato comma 1 dell'articolo 733 del codice di procedura penale);

– che, nell'ipotesi in cui l'esecuzione del provvedimento di confisca non sia subordinata al requisito della doppia incriminabilità, sia comunque riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 5, dovendosi a tal fine ricordare che una soluzione analoga è già stata adottata per quel che riguarda il recepimento della decisione quadro in tema di mandato d'arresto europeo (si veda l'articolo 8 della citata legge n. 69 del 2005);

– che sia prevista la trasmissione dei provvedimenti di confisca per il tramite di un'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia salva la possibilità di corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in condizione di reciprocità nonché nei limiti e con le modalità previste da specifici accordi internazionali secondo un modello coerente con quanto previsto nell'articolo 4 della menzionata legge n. 69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo;

– che, altresì, sviluppando le indicazioni già contenute nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *d*), e nell'articolo 8 dello schema di decisione quadro, sia garantita la possibilità di non dar corso alla richiesta di esecuzione della decisione di confisca in ogni caso in cui il bene oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato e non sia comunque riconducibile (ad esempio attraverso forme di interposizione anche fittizia) alla diretta disponibilità del condannato;

B) ad assumere in sede internazionale, successivamente alla definitiva adozione

della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di far sì:

- che l'applicabilità delle disposizioni della decisione quadro sia circoscritta ai soli casi in cui la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di confisca è riferita a delitti inerenti o comunque connessi con le attività della criminalità organizzata o terroristica ovvero che, in alternativa, la decisione quadro venga modificata nella premessa chiarendone la portata generale e non esclusivamente finalizzata al contrasto della criminalità organizzata o terroristica;

- che la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca venga, ove possibile, strutturata in modo tale da assicurare che, nell'ipotesi in cui sia lo Stato italiano a richiedere l'esecuzione di tali decisioni, la mancata previsione negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea di ipotesi di reato associativo corrispondenti a quelle contemplate dalla normativa italiana non sia di ostacolo all'esecuzione delle decisioni di confisca medesime; occorrerà, in particolare, porre attenzione ad elaborare soluzioni che consentano la cooperazione giudiziaria in materia di confisca nell'ipotesi in cui vengono in relazione con l'ordinamento italiano ordinamenti che non prevedono reati associativi, ma sanzionano tali fattispecie con la previsione di aggravanti che trovano applicazione quando il reato commesso sia funzionale all'attività di un'organizzazione criminale;

- che la nozione di «decisione di confisca» e quella dei poteri estesi di confisca – peraltro oggetto di un diverso schema di decisione quadro – siano, ove necessario, precisate in modo da ricomprendere nell'ambito di applicazione della decisione quadro le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge n. 306 del 1992, nonché i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in tema di misure di prevenzione;

- che le nozioni di «provento» del reato e di «strumenti» del reato di cui all'articolo 2, lettere *e*) ed *f*), dello schema di decisione quadro in oggetto vengano precisate, ove necessario, in modo da assicurare inequivocabilmente che le stesse risultino suscettibili di ricomprendere le nozioni di «profitto» e «prezzo» del reato utilizzate nell'ordinamento italiano;

- che, infine, pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti fra la portata del secondo comma e quella del terzo comma dell'articolo 25 della Costituzione (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1968), sia fatta comunque salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in esame recependo un orientamento dottrinale e legislativo (si veda ad esempio l'articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300) volto a conferire al principio di irretroattività della norma più sfavorevole una portata più ampia di quella costituzionalmente imposta.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GRECO)

13 ottobre 2004

La Commissione, esaminata la proposta di decisione quadro,

considerato che essa si inserisce nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in applicazione del principio del reciproco riconoscimento, che il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha esteso «alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca dei beni facilmente trasferibili»;

considerato che la ragione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento risiede nella necessità di superare l'approccio normalmente seguito nella collaborazione giudiziaria internazionale, imperniato sul principio della richiesta, per passare ad un sistema in cui le esigenze di garanzia della sovranità degli Stati nei loro rapporti reciproci vengano considerate subvalenti rispetto ad esigenze meritevoli di una maggiore attenzione, quale ad esempio l'efficacia dell'azione degli Stati nella lotta ai fenomeni della criminalità;

ricordato che la proposta di decisione quadro è stata avanzata su iniziativa del Regno della Danimarca, sulla base degli articoli 31, paragrafo 1, lettera *a*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, e che ad essa è associata la proposta di decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

considerato che l'obiettivo principale della proposta di decisione quadro in titolo è quello di fare in modo che gli Stati membri riconoscano ed eseguano, direttamente, le decisioni di confisca assunte da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro;

considerato che nell'allegato II è contenuta una dichiarazione del Consiglio in base alla quale verrà esaminata la possibilità di introdurre un ulteriore strumento che tratti la restituzione di un bene al legittimo proprietario e che il punto n. 12 della premessa precisa che la proposta di decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario;

rilevato che nel Consiglio giustizia e affari interni dell'8 luglio 2004 si è pervenuto ad un orientamento comune sul progetto di decisione

quadro, e che in tale sede sono state fatte salve le riserve di esame parlamentare sollevate da alcune delegazioni, tra le quali il Regno Unito e l'Italia;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge La Pergola) i progetti degli atti normativi degli organi dell'Unione europea sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione in sede comunitaria,

sottolineata l'urgenza del provvedimento, formula parere favorevole, osservando che:

in mancanza di disposizioni appropriate contenute nella proposta di decisione quadro in oggetto, volte a consentire la restituzione del bene confiscato al legittimo proprietario si ritiene opportuno sollecitare l'adozione, in tempi ragionevolmente rapidi, di uno strumento che valga a tutelare adeguatamente il diritto alla restituzione;

si ritiene necessario ed urgente riconsiderare il superamento del principio della doppia incriminazione, almeno sino a quando non vi sarà un'armonizzazione di base della legislazione penale sostanziale che coinvolga nella sua definizione i Parlamenti nazionali.





CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 giugno 2004 (07.06)  
(OR. EN)

10027/04

LIMITE

COPEN 69

**RELAZIONE**

---

del:	Coreper
in data:	3 giugno 2004
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	9465/3/04 REV 3 COPEN 65 + COR 1
Oggetto:	Progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca

---

1. Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato un orientamento generale sul progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, eccettuato il certificato allegato alla decisione quadro.<sup>1</sup>

A seguito della sessione del Consiglio, il certificato è stato esaminato il 26 maggio 2004 dal Gruppo "Cooperazione in materia penale", il 28 maggio 2004 dal Comitato dell'articolo 36 e il 3 giugno 2004 dal Coreper, in quest'ultima occasione sulla base del doc. 9465/3/04 REV 3 COPEN 6 + COR 1.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 9098/04 COPEN 56.

E' stato raggiunto un accordo sul progetto di certificato. Il testo integrale del progetto di decisione quadro risultante dai lavori del Consiglio in data 29 aprile 2004 e del Coreper in data 3 giugno 2004 è riportato nell'allegato I. Nell'allegato II figurano alcune dichiarazioni.

*Alla luce della dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo il 25 marzo 2004, secondo cui si dovrebbe raggiungere un accordo sul progetto di decisione quadro entro giugno 2004, il Consiglio è invitato a:*

- adottare un orientamento generale sul testo integrale della decisione quadro figurante nell'allegato, fatte salve le riserve d'esame parlamentari di alcune delegazioni (DK/SE/UK/NL/IT), e*
  - prendere atto che il progetto sarà messo a punto dal Gruppo dei Giuristi/Linguisti secondo la consueta procedura e, previo scioglimento di tutte le riserve, presentato al Consiglio in vista della sua adozione.*
2. La delegazione ceca ha comunicato alle delegazioni la sua intenzione di formulare una dichiarazione, in sede di adozione della decisione quadro, in relazione al progetto di protocollo alla Convenzione europea sul riciclaggio del 1990. Nella dichiarazione sarà caldeggiata l'inclusione nel progetto di protocollo di una clausola di disgiunzione concernente l'applicazione delle disposizioni CE e UE da parte degli Stati UE nell'ambito delle reciproche relazioni. La delegazione slovacca ha espresso sostegno per l'inclusione di una siffatta clausola. E' stato convenuto che la Presidenza esaminerà la questione insieme alle due suddette delegazioni e al Servizio giuridico del Consiglio per sottoporla successivamente alle delegazioni in sede di Gruppo o in un altro consesso.

E' stato convenuto che la questione delle date da inserire all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 sarà esaminata ad un livello inferiore prima dell'adozione formale dello strumento.

---

## ALLEGATO I

**Progetto di decisione quadro  
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca, <sup>1</sup>

visto il parere del Parlamento europeo, <sup>2</sup>

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al riguardo un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali), (cfr. punto 55 delle conclusioni).

---

<sup>1</sup> GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8.

<sup>2</sup> Formulato il 20 novembre 2002. Cfr. GU C 25E del 29.1.2004, pag. 205.

- (3) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La convenzione impone alle parti che la sottoscrivono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca prese da un'altra parte o la promozione di un'azione dinanzi alle autorità del proprio paese al fine di ottenere un'ordinanza di confisca e la relativa esecuzione. Le parti possono tra l'altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato non è un reato nella legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non può costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta.
- (4) La decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o mantenere alcuna riserva riguardo all'articolo 2 della convenzione del Consiglio d'Europa relativo alla confisca se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.
- (5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e 7) all'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3. del programma risulta che l'obiettivo è migliorare, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, in particolare ai fini della restituzione alla vittima di un reato, tenuto conto dell'esistenza della convenzione europea dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Per raggiungere tale obiettivo, la presente decisione quadro, entro i limiti del suo campo d'applicazione, riduce le cause di rifiuto di esecuzione ed elimina, tra gli Stati membri, i sistemi di conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali.

- (6) Infine il 22 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.<sup>1</sup>
- (7) La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.
- (8) Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La decisione quadro è legata alla decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato<sup>2</sup>. Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata.
- (9) La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all'esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste.

<sup>1</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

<sup>2</sup> Il presente progetto presuppone che la decisione quadro relativa alla confisca sia adottata al più tardi simultaneamente al presente progetto.

- (9bis) Il corretto funzionamento pratico della decisione quadro presuppone uno stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro.
- (9bis bis) I termini "provento" e "strumento" nella decisione quadro sono definiti in modo sufficientemente ampio da comprendere oggetti di reato ogniqualvolta necessario.
- (9ter) In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili.
- (10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI.<sup>1</sup> Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di una decisione di confisca qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la decisione suddetta sia stata emessa al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (11) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

---

<sup>1</sup> Il testo è identico alla prima frase del considerando 5 del progetto di decisione quadro del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie quale figura nel doc. 6838/04 COPEN 24. Si provvederà ad assicurare il rispetto di tale formulazione in tutte le versioni linguistiche.

- (12) La presente decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario.
- (13) La presente decisione quadro lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme ottenute in conseguenza della sua applicazione.
- (14) La presente decisione quadro non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

*Scopo*

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eccetto l'ultima parte della frase, il paragrafo 2 riveduto è identico all'articolo 1, paragrafo 3 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). Si provvederà ad assicurare il rispetto di tale formulazione in tutte le versioni linguistiche.

Articolo 2*Definizioni*

Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

- a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
- c) "decisione di confisca": una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- d) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:
  - i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure
  - ii) che sia lo strumento di tale reato, oppure
  - iii) che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,<sup>1</sup> oppure
  - iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione;
- e) "provento": ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene;

---

<sup>1</sup> Il presente progetto presuppone che la decisione quadro relativa alla confisca sia adottata al più tardi simultaneamente al presente progetto.



- f) "strumenti": qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- g) beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale: quelli definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
- h) Se l'azione penale che porta ad una decisione di confisca implica un reato presupposto e il riciclaggio di denaro, il reato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) è un reato presupposto.

### Articolo 3

#### *Determinazione delle autorità competenti*

1. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro allorché detto Stato membro è:

- lo Stato di emissione, o
- lo Stato di esecuzione.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 4*Trasmissione delle decisioni di confisca*

1. Una decisione di confisca ai sensi della presente decisione quadro, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro.

Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca.

Se non sussistono fondati motivi che permettono allo stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato, il cui modello figura nell'allegato, è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

4. Se l'autorità competente per l'esecuzione della decisione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

5. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

#### Articolo 4bis

##### *Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione*

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, una decisione di confisca può essere trasmessa ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.

2. Una decisione di confisca concernente beni specifici può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

- l'autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che beni diversi oggetto della decisione siano ubicati in Stati di esecuzione diversi  
o
- la confisca di un bene specifico contemplato nella decisione di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, o
- l'autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nella decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.

3. Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità competente dello Stato di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, ad esempio quando:

- i beni non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni o al sequestro probatorio, o
- il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

#### Articolo 5

##### *Figure di reato*

1. Se i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscono uno o più dei seguenti reati e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni secondo quanto definito dalla legge dello Stato di emissione, la decisione di confisca dà luogo all'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro;
- criminalità informatica;

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio volontario;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del TUE, di inserire in qualsiasi momento altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esaminerà, alla luce della relazione che la Commissione gli sottoporrà ai sensi dell'articolo 19, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

#### Articolo 6

##### *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 4 bis senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 ovvero uno dei motivi di rinvio dell'esecuzione previsti all'articolo 9.

2. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

2bis Se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione, in caso di non pagamento, eseguono la decisione di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

3. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione convertono, se necessario, l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

4. Ciascuno Stato membro può depositare presso il Segretariato generale una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv). Una siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

#### Articolo 7

##### *Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione*

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.
2. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto nazionale di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione qualora sia stato accertato che:
  - a) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
  - b) in uno dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
  - c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione,

- d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell'articolo 8,
- e) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca.
- f) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che:
- a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio, oppure
  - sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio;
- g) appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv);
- h) la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo.



2bis Se appare all'autorità competente dello Stato di esecuzione che:

- la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iii) e
- la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell'opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato,<sup>1</sup>

essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno."

3. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2, o di limitarne l'esecuzione conformemente al paragrafo 2 bis. La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sarà probabilmente basata sul

- paragrafo 1 o
- paragrafo 2, lettere a), e), f) o g) o
- paragrafo 2, lettera d) e le informazioni non siano fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 o
- paragrafo 2 bis.

4. È notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione l'impossibilità di eseguire la decisione di confisca qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.

---

<sup>1</sup> Il presente progetto presuppone che la decisione quadro relativa alla confisca sia adottata al più tardi simultaneamente al presente progetto.

Articolo 8*Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione*

1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell'articolo 6 a tutela dei propri diritti. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione nazionale di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.
2. Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impuginate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione l'autorità competente dello Stato di emissione ne è informata.

Articolo 9*Rinvio dell'esecuzione*

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 4bis:
  - abis) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro, o
  - a) nei casi indicati all'articolo 8, oppure

- b) qualora l'esecuzione della stessa possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole, oppure
- c) nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione a spese dello Stato di esecuzione o,
- d) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione.

1bis L'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta, per il periodo del rinvio, tutte le misure che adotterebbero a livello nazionale in caso analogo, per evitare che i beni non siano più disponibili allo scopo dell'esecuzione della decisione di confisca.

1ter. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1bis) l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

2. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 10*Decisione dello Stato di esecuzione in caso di concorso di decisioni di confisca*

Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando:

- due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la stessa persona fisica o giuridica e l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, o
- due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico

spetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato, decidere quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto debito conto di tutte le circostanze, che possono includere la presenza di attivi congelati, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle rispettive decisioni e le date di trasmissione delle stesse.

Articolo 11*Legge applicabile all'esecuzione*

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.
2. Qualora la persona interessata possa fornire la prova di una confisca eseguita, integralmente o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione. In caso di confisca di proventi, ogni parte dell'importo recuperata in forza della decisione di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.
3. Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

4. Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 4 bis, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito.

#### Articolo 12

##### *Amnistia, grazia, revisione della decisione*

1. L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Solo lo Stato di emissione può decidere in merito ad un'eventuale domanda di revisione della decisione di confisca.

#### Articolo 12bis

##### *Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca*

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 4bis non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa.
2. Nel caso della trasmissione a uno o più Stati di esecuzione di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta,

- se ritiene che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, ad esempio in base alle informazioni notificate da uno Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1ter. In caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a bis), l'autorità competente dello Stato di emissione comunica il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere;
- se una decisione di confisca è stata eseguita in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo la decisione stessa deve essere ancora eseguita;

se, dopo la trasmissione di una decisione di confisca conformemente agli articoli 4 e 4 bis, l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione alla decisione di confisca. L'articolo 11, paragrafo 2 è d'applicazione.

### Articolo 13

#### *Cessazione dell'esecuzione*

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.

### Articolo 14

#### *Destinazione dei beni confiscati*

1. Le somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione:

- se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione;
- in tutti gli altri casi, il 50% dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

2. Il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:

- il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1;

- il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito;
  - qualora non sia possibile applicare nessuno dei trattini che precedono, il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca che costituisce oggetto culturale facente parte del patrimonio nazionale di tale Stato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione.

#### Articolo 15

##### *Informazioni sull'esito dell'esecuzione*

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

- a) della trasmissione della decisione di confisca all'autorità competente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5;
- b) di eventuali decisioni che rifiutano il riconoscimento della decisione di confisca debitamente motivate;
- c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi indicati all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 12, paragrafo 1;
- d) dell'esecuzione della decisione non appena questa è conclusa;
- e) dell'applicazione di misure alternative conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 15 bis*Risarcimento*

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 8 dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmesso a norma degli articoli 4 e 4 bis, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

Articolo 16*Lingue*

1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato Generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 17*Spese*

1. Fatto salvo l'articolo 14 sulla destinazione dei beni confiscati, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente decisione quadro.



2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, può formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione. Lo Stato di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dallo Stato di esecuzione.

#### Articolo 18

##### *Relazioni con altri accordi o intese*

La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri sempreché tali accordi o intese servano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di confisca.

#### Articolo 19

##### *Attuazione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [...].<sup>1</sup>
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro. Entro il [...] il Consiglio valuta, sulla scorta di una relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione degli articoli 6, paragrafo 4, e 16, paragrafo 2.

---

<sup>1</sup> È stato convenuto di esaminare in una fase successiva il problema delle date da inserire nell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, nell'ambito del Gruppo o in altra sede.

4. Uno Stato membro che abbia ripetutamente riscontrato difficoltà o inazioni da parte di un altro Stato membro nel riconoscimento reciproco e nell'esecuzione di decisioni di confisca che non sono state risolte attraverso consultazioni bilaterali può informarne il Consiglio ai fini della valutazione dell'attuazione della presente decisione quadro a livello di Stati membri.

5. Gli Stati membri, che agiscono in qualità di Stati di esecuzione, comunicano al Consiglio e alla Commissione, all'inizio dell'anno civile, il numero di casi in cui è stato applicato l'articolo 15, lettera b), insieme a una sintesi delle motivazioni.

Entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l'opportunità.

#### Articolo 20

#### *Entrata in vigore*

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

ALLEGATO DELLA DECISIONE QUADRO

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2004/..../GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca

(a)

\* Stato di emissione: .....

\* Stato di esecuzione: .....

(b) Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di confisca:

Denominazione ufficiale: .....

Indirizzo: .....

Numero di riferimento del fascicolo: .....

Numero di telefono (codice del paese) (codice della città): .....

Numero di Fax. (codice del paese) (codice della città): .....

E-mail (se disponibile): .....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria: .....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

.....

.....

.....

(c) Autorità competente per l'esecuzione della decisione di confisca nello Stato di emissione (se diversa dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera b)):

Denominazione ufficiale:

.....

Indirizzo: .....

.....

Numero di telefono (codice del paese) (codice della città): .....

Numero di fax (codice del paese) (codice della città): .....

E-mail (se disponibile): .....

.....

Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione: .....

.....

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione di confisca o, laddove applicabile, ai fini del coordinamento dell'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a due o più Stati di esecuzione, o ai fini del trasferimento allo Stato di emissione delle somme o dei beni provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

.....

(d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa delle decisioni di confisca nello Stato di emissione:

Denominazione dell'autorità centrale: .....

.....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): .....

.....

Indirizzo: .....

.....

Numero di riferimento del fascicolo: .....

Numero di telefono (codice del paese) (codice della città): .....

Numero di fax (codice del paese) (codice della città): .....

E-mail (se disponibile): .....

(e) L'autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)

Autorità di cui alla lettera (b)  
può essere contattata per questioni riguardanti: .....

Autorità di cui alla lettera (c)  
può essere contattata per questioni riguardanti: .....

Autorità di cui alla lettera (d)  
può essere contattata per questioni riguardanti: .....

(ee) Qualora la decisione di confisca faccia seguito a un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso allo Stato di esecuzione ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, fornire le informazione pertinenti atte a individuare il provvedimento di blocco o di sequestro (data di emissione e di trasmissione del provvedimento di blocco o di sequestro, autorità a cui è stato trasmesso, numero di riferimento, se disponibile):.....  
.....  
.....

(f) Quando la decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione, fornire le informazioni seguenti:

1. La decisione di confisca è stata trasmessa al seguente altro Stato/ai seguenti altri Stati di esecuzione (paese e autorità):  
.....  
.....

2. La decisione di confisca è stata trasmessa a più di uno Stato di esecuzione per i seguenti motivi: (contrassegnare la casella pertinente):
- A. quando la decisione di confisca concerne uno o più beni specifici:
- Si ritiene che i diversi beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in Stati di esecuzione diversi.
  - La confisca di un bene specifico comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione.
  - Si ritiene che un bene specifico oggetto della decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati.
- B. Quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro:
- I beni in questione non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
  - Il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
  - Altro motivo/altri motivi (specificare):  
.....  
.....

(g) (...)

(h) Informazioni relative all'identità della persona fisica o giuridica, cui è stata imposta una decisione di confisca:

1. Persona fisica

Cognome: .....

Nome(i): .....

Cognome da nubile, se del caso: .....

Pseudonimi, se del caso: .....

Sesso: .....

Cittadinanza: .....

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se possibile): .....

Data di nascita: .....

Luogo di nascita: .....

Ultimo indirizzo noto: .....

.....

Lingue che la persona in questione comprende (se note): .....

.....

1.1. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro:

essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- 1.1.a - lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona disponga di beni/reddito: .....

.....

Descrizione dei beni della persona/della fonte del reddito: .....

.....

Ubicazione dei beni della persona/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): .....

- 1.1.b - non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto 1.1.a, che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: .....

.....

1.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

Essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- 1.2.a - i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione. Cfr. lettera i).
- 1.2.b - lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: .....

.....

- 1.2.c - non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto 1.2.b, che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente nello Stato di esecuzione. Aggiungere l'informazione seguente:

Residenza abituale nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....



**2. Persona giuridica**

Nome: .....

Tipo di persona giuridica: .....

Numero di registrazione (se disponibile)<sup>1</sup>: .....Sede statutaria (se disponibile)<sup>1</sup>: .....

Indirizzo della persona giuridica: .....

**2.1. Se la decisione di confisca riguarda una somma di denaro:**

essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- 2.1.a - lo Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca possiede beni o un reddito nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che la persona giuridica disponga di beni/reddito: .....

.....

Descrizione dei beni della persona giuridica giuridica/della fonte del reddito: .....

.....

Ubicazione dei beni della persona giuridica/della fonte del reddito (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta): .....

.....

- 2.1.b - non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto 2.1.a, che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: .....

.....

.....

<sup>1</sup> Se la decisione di confisca è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione di confisca si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.

2.2. Se la decisione di confisca riguarda beni specifici:

essa è trasmessa allo Stato di esecuzione in quanto (contrassegnare la casella pertinente):

- 2.2.a - i beni specifici sono ubicati nello Stato di esecuzione. Cfr. lettera i).
- 2.2.b - lo Stato di emissione ha fondati motivi di ritenere che i beni specifici oggetto della decisione di confisca siano ubicati in tutto o in parte nello Stato di esecuzione. Aggiungere le seguenti informazioni:

Motivi per ritenere che i beni specifici siano ubicati nello Stato di esecuzione: .....

2.2.c non sussistono fondati motivi, ai sensi del punto 2.2.b, che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, ma la persona giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca ha la sua sede statutaria nello Stato di esecuzione. Aggiungere la seguente informazione:

Sede statutaria nello Stato di esecuzione: .....

(i) Decisione di confisca

La decisione di confisca è stata pronunciata il (data):.....

La decisione di confisca è passata in giudicato il (data): .....

Numero di riferimento della decisione di confisca (se disponibile):.....

## 1. Informazioni sul tipo di decisione di confisca:

Contrassegnare la(le) casella(e) pertinente(i) all'oggetto della decisione di confisca:

una somma di denaro

Importo dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, indicando la valuta (cifre e lettere):.....

Importo totale oggetto della decisione di confisca con indicazione della valuta: .....

bene(i) specifico(i)

Descrizione dei beni specifici:.....

.....

Ubicazione dei beni specifici (se è sconosciuta, l'ultima ubicazione conosciuta):

.....

Se la confisca di beni specifici comporta azioni in più di uno Stato di esecuzione, descrizione delle azioni da avviare: .....

.....

L'autorità giudiziaria ha deciso che il bene in questione (indicare la categoria/le categorie contrassegnando la casella pertinente/le caselle pertinenti):

(i) è il prodotto di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto,

(ii) è lo strumento di tale reato,

- (iii) è passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emersione di poteri estesi di confisca specificati in appresso. La decisione si fonda sul fatto che l'autorità giudiziaria, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinta che il bene in questione sia il provento di:
  - attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze della fattispecie, o
  - analoghe attività criminose della persona condannata commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato in questione, ritenuta ragionevole dall'autorità giudiziaria nelle circostanze nelle circostanze della fattispecie, o
  - attività criminose della persona condannata quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata stessa.
  
- (iv) è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni riguardanti i poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emersione

Se sussistono due o più categorie di confisca, fornire precisazioni su quale bene è stato confiscato in relazione a ciascuna categoria:.....

2. Informazioni sul reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca
  - i. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca sono stati commessi, inclusi tempo e luogo

.....  
.....  
.....

ii. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione: .....

.....  
.....  
.....  
.....

iii. Se applicabile, contrassegnare il reato o i reati seguenti, cui si riferiscono i reati di cui al punto ii, qualora essi siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- partecipazione a un'organizzazione criminale;
- terrorismo;
- tratta di esseri umani;
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- corruzione;
- frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione di monete, tra cui l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

- razzismo e xenofobia;
- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio doloso;
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

iv. Qualora il reato o i reati che hanno dato luogo alla decisione di confisca, individuati al punto ii) non siano contemplati al punto iii), fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione (compresa l'effettiva attività criminosa in questione (e non, per esempio, la qualificazione giuridica)): .....

.....

.....

.....

.....

.....

(j) Procedimenti che danno luogo alla decisione di confisca

In merito ai procedimenti che hanno dato luogo alla decisione di confisca, pregasi indicare (contrassegnare le caselle pertinenti):

- a) La persona interessata è comparsa personalmente nei procedimenti.
- b) La persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti, ma è stata rappresentata da un consulente legale.
- c) La persona interessata non è comparsa personalmente nei procedimenti e non è stata rappresentata da un consulente legale. Si conferma che:
  - la persona è stata informata personalmente, o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, dei procedimenti, in conformità della legislazione dello Stato di emissione,
  - o  
la persona ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca.

(k) (...)

(l) Conversione e trasferimento di beni

Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, pregasi indicare se lo Stato di emissione acconsente a che la confisca nello Stato di esecuzione assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.

- Sì
- No

Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, pregasi indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della decisione di confisca possono essere trasferiti nello Stato di emissione:

- Sì
- No

(m) Misure alternative, compresa la pena privativa della libertà

1. Pregasi indicare se lo Stato di emissione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare misure alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione di confisca, totalmente o in parte:

sì

no

2. In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

Detenzione. Periodo massimo: .....

Lavori di pubblica utilità (o equivalenti). Periodo massimo: .....

Altre sanzioni. Descrizione: .....

.....

(n) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): .....

.....

.....

(o) Il testo della decisione di confisca è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte: .....

.....

Nome: .....

Funzione (titolo/grado): .....

Data: .....

Timbro ufficiale (se disponibile)



## ALLEGATO II

**Dichiarazioni concernenti la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca**Dichiarazione del Consiglio in relazione al considerando 12

"Si esaminerà la possibilità di introdurre un ulteriore strumento che tratti la restituzione di un bene al legittimo proprietario".

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che tra i principi giuridici fondamentali cui si fa riferimento nella presente decisione quadro figurano i principi relativi alla democrazia, la legalità, l'eguaglianza, la libertà di pensiero, di parola e di espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione e di associazione".

Dichiarazione del Consiglio

"La definizione di cui all'articolo 2, lettera h) garantisce che il motivo per il rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) non possa opporsi al riconoscimento e alla esecuzione di decisioni di confisca se l'azione penale che porta ad una decisione di confisca implica sia il reato presupposto commesso nello Stato di emissione che il conseguente riciclaggio di denaro che può aver avuto luogo nel territorio dello Stato di esecuzione o altrove al di fuori dello Stato di emissione. Prevedendo che in tali casi il luogo del reato presupposto è determinante per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca, lo scopo della decisione quadro è attuato senza pregiudicare il principio di territorialità."

---





